

crocevia

IL NUOVO VOLTO DELLA POLIZIA LOCALE



6 2020

giugno

CIRCOLAZIONE STRADALE

Patente di guida
deteriorata

CIRCOLAZIONE STRADALE

Prelievo ematico, protocolli
sanitari e garanzie
difensive: una convivenza
difficile

POLIZIA LOCALE

Emergenza sanitaria
e tutela della privacy
per gli enti locali

PRATICA

Inquinamento acustico
e violazioni ai regolamenti
comunali



Patente di guida deteriorata

Cosa fare, come fare

di Raffaele Chianca

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50). "Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare".

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la patente si considera deteriorata quando non sono leggibili:

- estremi di riconoscimento del documento
- dati anagrafici del titolare
- data di scadenza
- fotografia del titolare.

In buona sostanza possiamo affermare che un documento può essere definito deteriorato quando non assolve più alle funzioni per il quale è stato rilasciato, e per questo è necessario richiedere l'emissione di un duplicato.

Apparentemente – così per come indicato – sembrerebbe tutto chiaro, se non fosse per due aspetti operativi, di non poco conto, che ciclicamente vengono sollevati da alcuni operatori, e sui quali è il caso di fare chiarezza.

In via preliminare corre l'obbligo di ribadire che la nostra patente di guida nazionale, quando rilasciata al cittadino italiano, assume **due distinte qualità giuridiche**:

- la prima è quella di **autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di veicoli**;
- la seconda è quella di **documento idoneo a consentire l'identificazione personale**.

Come più volte ho detto e scritto, è pacifico che si tratta di due funzioni **diverse** assolte per legge dallo stesso documento che tuttavia, a livello operativo, devono essere considerate singolarmente.

Detto questo, il primo aspetto che suscita interpretazioni diverse, è relativo alla **possibilità di sanzionare o meno chi circola con un documento deteriorato**. La risposta a tale quesito, almeno a parere di chi scrive, non può che essere negativa, e ve ne indico le ragioni.

Allo stato dell'arte, ed a legislazione vigente, non è prevista sanzione alcuna all'indirizzo di colui che circola con un documento in corso di validità, regolarmente esibito, che si presenta deteriorato in tutto o in parte.

In siffatta e non rara ipotesi, qualora alcuni dati fossero incomprendibili, ai fini di una prima e rapida verifica sul contenuto del documento, ogni operatore può facilmente interrogare l'archivio nazionale dei titolari di patenti di guida gestito dal Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sì da accertare la legittimità e, almeno rispetto al contenuto, la veridicità della autorizzazione a condurre.

Rammento che per le patenti di guida emesse dal 2013 in poi, oltre ai dati caratteristici del titolo a condurre, è pos-



sibile verificare anche la fotografia del titolare del documento.

Al termine dell'accertamento, contestuale al controllo, ma anche postumo in caso di impossibilità a procedere ad interrogare l'archivio del DTT, è possibile procedere ad eventuali contestazioni, e ciò a prescindere dal fatto che il documento sia deteriorato e alcuni dati siano in tutto o in parte illeggibili.

Vale la pena precisare, anche se appare più che evidente, che nel caso la parte deteriorata riguarda la foto del titolare e alcuni dati anagrafici, l'intestatario del documento dovrà essere esibire un altro documento identificativo, dato che la patente di guida ha perso quella qualità giuridica. In sostanza, la patente di guida dovrà essere accompagnata da un passaporto, una carta d'identità o da documenti equivalenti previsti dalla legge, che non sto qui a riportare.

Per i più giovani, e per i neofiti della materia, rammento che prima della riforma entrata in vigore nel 2013 a seguito della Direttiva del Consiglio 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida e la successiva 2011/94/UE, una patente emessa nei 70 anni antecedenti (il modello più vecchio tuttora valido è l'MC 701/MEC rilasciato dal 21.4.1974 fino al 26.4.1989), a seguito di regolari periodici rinnovi, poteva continuare ad essere valida per un periodo indefinito di diversi decenni.

Ciò detto è facilmente intuibile che la fotografia del titolare del documento, emesso quando il titolare aveva come minimo 18 anni, trascorsi 50 o 60 anni, non era più in alcun modo in grado di assolvere alla funzione di identificazione dello stesso.

In tali frangenti, aiutati dal buon senso, soprattutto nei ca-

si dove gli uffici della Motorizzazione non accoglievano le istanze di duplicato in quanto il documento non rientrava nella casistica prevista dalla legge (Smarrimento, Furto, Distruzione o Deterioramento), nell'ambito del controllo stradale veniva richiesto all'utente di mostrare altro recente e valido documento identificativo, atteso che la patente di guida presentava una foto vetusta, e la funzione di documento identificativo per il cittadino italiano veniva oggettivamente meno.

Per tutti questi motivi nei casi in ipotesi, in tutta franchezza mi sembra ultronea, o se preferite alquanto immotivata, la tesi sostenuta da alcuni autori, circa la possibilità di ricorrere alla contestazione della violazione p. e p. dall'art. 180 codice della strada, che nulla ha a che vedere con la fattispecie in argomento, considerato che il documento è al seguito e risulta regolarmente esibito.

Il secondo aspetto riguarda **cosa fare con il documento deteriorato**, è possibile procedere al ritiro, e se si deve va inviato.

In assenza di specifica legislazione, ci viene in soccorso la **circolare n. 98 del 4 ottobre 1999 del Ministero dell'interno** ("Patenti illeggibili da duplicare"), la quale afferma in modo chiaro e preciso che:

"gli organi di polizia sono comunque legittimati a ritirare la patente illeggibile. Tale legittimazione può desumersi implicitamente dal riconoscimento di un principio generale in forza del quale l'organo che esercita la vigilanza sul possesso di un titolo abilitativo soggetto all'obbligo di esibizione al pubblico ufficiale, può procedere al ritiro del relativo documento anche fuori di una specifica previsione normativa, ove lo stesso, per effetto di deterioramento, non sia più in condizioni di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell'autorizzazione".

La circolare prosegue affermando che: *"Tale orientamento è stato condiviso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ciò in quanto – è stato precisato dal suddetto Dicastero – una patente deteriorata "non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità all'abilitazione, ma anche alla funzione di identificazione personale del conducente".*

Analogo orientamento è stato espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non considerando il Ministero dei trasporti e della navigazione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che – come ho già argomentato – se la patente di guida non assolve alla qualità di documento identificativo può essere sempre sostituita (accompagnata) da altro documento e mantenere solo la qualità di abilitazione alla guida.

Insomma, come a volte accade, anche le Autorità preposte, nell'intento di fare chiarezza, finiscono, con affermazioni imprecise, per ingenerare ulteriore confusione.

Comunque, è allora possibile procedere al ritiro del documento deteriorato attraverso la redazione e di apposito verbale di cui una copia sarà consegnata all'interessato, con successiva trasmissione della patente al competente Ufficio Motorizzazione Civile.

È bene chiarire che il ritiro della patente di guida nazionale non rientra in alcun modo nel novero delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada, e sarà onere del titolare della patente di guida farsi carico ed interessarsi dell'iter amministrativo volto all'emissione del duplicato.

Ovviamente, l'anzidetta procedura può riguardare **solo ed esclusivamente le patenti di guida emessa in Italia**, in quanto per quelle estere, soprattutto quelle straniere, in caso di deterioramento del documento, non è possibile accertare attraverso una banca dati l'esistenza e la validità dello stesso, per questo appare più appropriata la contestazione dell'art. 116, comma 15.

Modulistica

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO

OGGETTO: **Verbale di ritiro di patente di guida illeggibile.**

Il giorno mese anno alle ore presso
..... noi sottoscritti
..... appartenenti al Comando in intestazione, diamo atto di avere ritirato la patente di guida di cat. nr. rilasciata il da
a nato/a il a
prov./naz. residente a prov./naz.

In quanto il suddetto documento non è più nello stato materiale di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità all'abilitazione e alla funzione di identificazione personale del conducente, non risultando più leggibili, a seguito di deterioramento, i seguenti elementi:

- dati anagrafici del conducente
- fotografia del conducente
- numero della patente
- categoria della patente
- la data di rilascio della patente
- la data di scadenza della patente

note:

È autorizzata la conduzione per la via più breve del veicolo targato
fino al luogo di custodia/deposito indicato dall'interessato in

I sottoscritti danno atto che copia del presente verbale, redatto in triplice copia, viene consegnata all'intestatario del documento ritirato, il quale è stato invitato a presentarsi, come dallo stesso richiesto, presso gli Uffici del D.T.T. di per ottenere il rilascio di un duplicato del documento deteriorato.

Il presente verbale non sostituisce la patente di guida ritirata, non costituisce estratto dei documenti di guida (art. 92, d.lgs. n. 285 del 1992) o ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 7, l. n. 264 del 1991, ne costituisce permesso provvisorio di guida di cui all'art. 2, d.P.R. n. 104 del 2000.

La circolazione con un veicolo a motore senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria è punita ai sensi dell'art. 180, d.lgs. n. 285 del 1992.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

.....